

Pensioni - Assegno sociale – Diritto del cittadino extracomunitario – Requisiti - Soggiorno legale e continuativo – Effettività – Mancanza di prova – Diritto alla prestazione – Non sussiste.

Tribunale di Torino – 28.3.2017 n. 664 - Dr.ssa PASTORE - W.N. (Avv. Marzocchella) – INPS (Avv. Borla).

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il possesso di un permesso di soggiorno e di una residenza anagrafica non dimostrano l'effettiva permanenza continuativa nel nostro Paese del cittadino extracomunitario per il periodo di tempo indicato dalla legge.

FATTO - L'articolo 3 comma 6 legge 335/1995 prevede che dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in particolari condizioni reddituali, è corrisposto un assegno di base non reversibile, denominato "assegno sociale", l'art. 80 comma 19 della legge 388/2000 estende la provvidenza ai cittadini extracomunitari se titolari di carta di soggiorno. L'art. 20, comma 10, della L. 133/2008 dispone che "a decorrere dal primo gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".

La ricorrente, al di là del profilo di discriminazione dedotto dal presente giudizio (non essendo la prestazione riconosciuta agli stranieri privi della carta di soggiorno pur residenti da anni nel nostro Paese), come tutti i possibili beneficiari (anche italiani) avrebbe dovuto dimostrare e prima ancora allegare di avere gli altri requisiti previsti dalla legge, e quindi provare di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno un decennio prima della presentazione della domanda amministrativa ed anche di continuare attualmente a soggiornare in Italia, ove intende fruire della prestazione richiesta.

Ciò non è accaduto.

La ricorrente non si è mai presentata nonostante all'udienza del 18.10.2016 sia stata disposta la sua comparizione per l'interrogatorio libero, né ha prodotto il suo passaporto in corso di validità, richiestole al fine di verificare la sua permanenza in Italia nel decennio antecedente la domanda amministrativa (è stato prodotto in copia dal difensore solo un passaporto scaduto nel 2010, poco leggibile, da cui risultano comunque frequenti viaggi all'estero di durata imprecisata). Il difensore, prima di dismettere il mandato (in data 22.2.2017), ha dato atto che la ricorrente si trova in Cina e si è resa irreperibile (cfr. verbali udienze 9.2.2016, 31.1.2017, 21.2.2017). Nessuno è comparso per la parte attrice alle successive udienze del 28.2.2017 e del 7.3.2017 e neppure all'odierna udienza.

Gli elementi offerti dalla parte sono dunque del tutto insufficienti a fondare la pretesa azionata in giudizio, considerato che il possesso di un permesso di soggiorno e di una residenza anagrafica non dimostrano l'effettiva permanenza continuativa nel nostro Paese per il periodo di tempo indicato dalla legge. Il fatto che la ricorrente sia stabilmente radicata in Italia ad avviso di questo giudice è peraltro smentito non solo dai suoi frequenti viaggi all'estero (sulla cui durata non è stato offerto chiarimento alcuno, nonostante le ripetute richieste, e che peraltro mal si conciliano con lo stato di bisogno in cui la H. ha dichiarato di versare) ma anche dall'accertata condizione di irreperibilità, essendo emerso che costei si trova in Cina da almeno 6 mesi, non è

rintracciabile e non si è premurata neppure di contattare il suo legale nonostante la pendenza del giudizio.

Difettano quindi la prova del requisito del radicamento stabile nel nostro Paese richiesto dalla norma di cui è stata invocata l'applicazione ed indicato anche dalla Corte Costituzionale, nelle stesse pronunce citate nel ricorso, quale presupposto per l'accesso degli stranieri privi della carta di soggiorno al godimento di determinati diritti sociali. La Corte ha infatti affermato che la discriminazione irragionevolmente operata dall'art. 80 comma 19 L. 388/2000 nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti (con l'attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza del possesso della carta di soggiorno) risulta in contrasto con il principio costituzionale - oltre che convenzionale - di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) ed appare idonea a compromettere esigenze di tutela che appaiono per sé stesse indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci o formali; ma ciò "sempre che, naturalmente, venga accertata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio e sempre che - nell'ottica della più compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri extracomunitari, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico né occasionale" (così la sentenza 230/2015, cfr. anche la sentenza 306/2008).

La domanda deve pertanto essere respinta.

Le spese di lite devono essere compensate tra le parti avendo la ricorrente dichiarato di versare nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c.

(Omissis)
